

Cass. pen., Sez. VI, Sent., (data ud. 01/10/2024) 23/01/2025, n. 2836**RICETTAZIONE E INCAUTO ACQUISTO****TRUFFA****Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta da

Dott. RICCIARELLI Massimo - Presidente

Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere

Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro - Relatore

Dott. D'ARCANGELO Fabrizio - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Società Sorgente Ramo

avverso l'ordinanza emessa il 21/03/2024 dal Tribunale di Messina;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Mariella De Masellis, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

lette le conclusioni dell'Avv.ta Maria Americanelli, difensore di fiducia dalla società ricorrente, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Messina, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha disposto il sequestro preventivo impeditivo della società agricola semplice Sorgente Ramo, nonché dei conti correnti ad essa intestati, dei beni aziendali, delle quote di partecipazione e di ogni altra componente patrimoniale ad essa riconducibile.

La Società Sorgente Ramo, insieme ad altre, sarebbe stata uno strumento finalizzato al reimpiego di titoli "tossici" conseguiti attraverso la consumazione di plurimi reati di truffa: i titoli costituirebbero il prodotto del delitto di truffa.

In particolare, nell'ambito del presente procedimento è stata disposta la misura cautelare interdittiva, ex [art. 290](#) cod. proc. pen., del divieto di esercitare attività imprenditoriale nei riguardi di A.A., legale rappresentante della società ricorrente, in relazione al reato di cui all'[art. 648 ter](#) cod. pen., per avere questi acquistato e utilizzato, nella qualità indicata, novantaquattro titoli Agea ritenuti tossici in

quanto ottenuti tramite truffe aggravate ai danni della stessa Agenzia.

La domanda cautelare reale era stata rigettata sul presupposto che la società in questione non fosse ancora operativa; il Tribunale, a seguito della produzione del Pubblico Ministero, ha ritenuto ancora in essere la società e disposto il sequestro.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la società articolando due motivi.

2.1. Con il primo si deduce, violazione di legge e vizio di motivazione.

Si premette che con una memoria depositata nel giudizio di appello cautelare si era segnalata la inammissibilità della impugnazione del Pubblico ministero perché non sarebbe stata presente in essa una domanda cautelare relativa all'illecito amministrativo contestato alla società ricorrente per il reato in esame.

La domanda sarebbe stata infatti limitata, ai sensi del [D.Lgs. n. 231 del 2001](#), al solo delitto di truffa e il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la questione ritenendo che la domanda fosse estesa anche al reato presupposto per cui si procede.

Assume invece il difensore che: a) l'appello del Pubblico Ministero era stato presentato in relazione al capo 52 e all'illecito amministrativo di cui agli [artt. 24-ter, 25-octies D.Lgs. n. 231 del 2001](#) e non anche, come erroneamente affermato dal Tribunale, per il capo 44; l'appello, si argomenta, sarebbe stato presentato nei confronti della società e non con riguardo alla incolpazione provvisoria relativa al reato di cui all'[art. 648 ter](#) cod. pen. nei riguardi del legale rappresentante (si riporta uno stralcio della richiesta cautelare).

Sotto altro profilo, l'ordinanza sarebbe viziata per avere il Tribunale ommesso di motivare quanto alla sussistenza del fumus dell'illecito amministrativo ascritto all'ente, essendo stato il provvedimento "costruito" solo con riguardo al reato presupposto contestato al legale rappresentante (in tal senso si richiama giurisprudenza sul tema e si sottolinea come l'illecito dell'ente non coincida con il reato presupposto).

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge; il tema attiene al periculum in mora.

Il Tribunale avrebbe affermato che la società negli anni 2022- 2024 sarebbe stata interessata dai contratti di affitto di fondi rustici chiaramente prodromici a richiedere ulteriori "aiuti"; dunque, si argomenta, la presenza di contratti leciti di affitto sarebbe stata erroneamente ritenuti indicativi di perdurante attività di impresa e di nuove occasioni di reato.

Si assume invece che la società si occuperebbe di allevamento di bovini e che, quindi, i contratti di affitto sarebbero indispensabili per il conseguimento dell'oggetto sociale; né risulterebbe che i titoli Agea nel periodo indicato sarebbero stati utilizzati per le domande di contributi.

Dunque, dal provvedimento impugnato non sarebbe evincibile nè il periculum in mora, richiesto anche ai fini del [D.Lgs. 231 del 2001](#), e neppure il carattere strumentale dell'azienda rispetto al pericolo di commissione di nuovi reati.

Sotto altro profilo si deduce la violazione del principio di proporzionalità, non essendo stato spiegato perché sarebbe indispensabile l'imposizione del vincolo su tutti i beni indicati.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo di ricorso e, in particolare, alla violazione del principio di proporzionalità.

2. Il primo motivo è inammissibile avendo il Tribunale spiegato in punto di fatto come il sequestro preventivo per cui si procede non abbia come presupposto l'illecito da reato dell'ente, e quindi la disciplina prevista dal [D.Lgs. n. 231 del 2001](#), quanto, piuttosto, l'essere l'impresa un bene strumentale alla realizzazione del reato previsto dall'[art. 648 ter](#) cod. pen. contestato in via provvisoria al legale

rappresentante della società ricorrente all'epoca dei fatti, A.A.

Si tratta, secondo l'impianto accusatorio descritto con precisione nella ordinanza impugnata, di una impresa - schermo finalizzata a consentire il "ricambio" dei titoli - derivanti dalle truffe commesse - attraverso il successivo acquisto o affitto di fondi in relazione ai quali venivano successivamente presentate nuove richieste di sovvenzione.

Sul punto nulla di specifico è stato dedotto, essendosi la ricorrente limitata a riproporre le stesse questioni, adeguatamente valutate dal Tribunale.

3. Il secondo motivo è solo in parte fondato.

Si tratta infatti di un motivo inammissibile nella parte relativa al periculum in mora, avendo anche in tal caso il Tribunale spiegato, diversamente dagli assunti difensivi, come la società ricorrente abbia continuato ad operare anche negli anni 2022- 2024 e a compiere, attraverso l'uso dei titoli di provenienza illecita, operazioni finalizzate all'acquisto di fondi rustici o all'affitto di terreni prodromiche a richiedere ulteriori contributi.

Sul punto il motivo di ricorso è strutturalmente generico, essendosi la società ricorrente limitata a negare, senza tuttavia addurre alcunchè di specifico, che le operazioni compiute negli anni 2022- 2024 siano, diversamente dalle altre, slegate dall'attività illecita.

Dunque un concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa.

4. È invece fondato il motivo di ricorso relativamente alla violazione del principio di proporzionalità.

In tema di sequestro preventivo il canone di proporzionalità, sancito, anche in riferimento alle misure cautelari reali, dell'[art. 275](#) cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 2, n. 29687 del 28/05/2019, Frontino, Rv. 276979; Sez. 3., n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509-01) e, a livello sovranazionale, dal diritto dell'Unione (art. 5, par. 3 e 4, TUE, [art. 49](#), par. 3, e [art. 52](#), par. 1, della [Carta dei diritti fondamentali](#)) e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come interpretata dalla Corte Edu, assolve "ad una funzione strumentale per un'adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, e ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto" (ex plurimis, Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949-02; Sez. 4, n. 29956 del 14/10/2020, Valentino, Rv. 279716-01; Sez. 6, n. 9776 del 12/02/2020, Morfù, non massimata).

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, del resto, hanno in più occasioni affermato che "ogni misura cautelare, per dirsi proporzionata all'obiettivo da perseguire, dovrebbe richiedere che ogni interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi SaN. Ve TIC. A. S. c. Bulgaria)" (così testualmente Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548, in motivazione).

Il principio di proporzionalità, peraltro, non opera esclusivamente quale limite alla discrezionalità giudiziale nella fase genetica della misura cautelare, ma impone al giudice, lungo tutta la fase della sua efficacia, di graduare e modellare il contenuto del vincolo imposto, anche in relazione alle sopravvenienze che possono intervenire, affinché lo stesso non comporti restrizioni più incisive dei diritti fondamentali rispetto a quelli strettamente funzionali a tutelare le esigenze cautelari da soddisfare nel caso di specie.

Con riferimento al sequestro preventivo il canone di proporzionalità impone al giudice di modulare il vincolo in modo che lo stesso, pur conforme agli scopi previsti dal legislatore, non determini un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica dell'ente attinto dal vincolo reale, eccedendo quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito.

La legittima finalità di garantire l'effettività della decisione assunta all'esito del giudizio di merito non deve infatti eccedere quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito e deve, dunque, essere realizzata in forme che si rivelino adeguate alla tutela di altri diritti di rilievo costituzionale

meritevoli di protezione e il cui esercizio non pregiudichi le esigenze cautelari perseguite.

Il giudice, dunque, all'atto dell'adozione della misura cautelare reale e nella sua successiva dinamica esecutiva, deve evitare che il vincolo reale, eccedendo le proprie finalità ed esorbitando dall'alveo dei propri effetti tipici, si risolva in una sostanziale eccessivo sacrificio dei diritti fondamentali della parte.

5. Il Tribunale di Messina non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.

Non è chiaro infatti perché, a fronte della necessità di inibire l'attività di impresa della società al fine di impedire "nuove occasioni di reato" (così l'ordinanza impugnata a pag. 5), sia stato ritenuto necessario e conforme al principio di proporzionalità - nel senso appena declinato - sequestrare i conti correnti e ogni altra componente patrimoniale riferibile alla stessa società, della quale, peraltro, non è dato sapere alcunché.

Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata sul punto per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina competente ex [art. 324](#), comma 5, cod. proc. pen.

Conclusionone

Così deciso in Roma l'1 ottobre 2024.

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2025.